

Stefano Giglio

Vicende del potere degli imperatori romani

Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni è il titolo di un lavoro assai interessante di Franco Amarelli pubblicato dalla casa editrice Jovene nel 2010 (p. 240). Come lo stesso autore sottolinea in calce alla sua prefazione, si tratterebbe della sesta edizione di un corso di «lezioni» dato alla stampa per la prima volta nel 1989 (con il titolo *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*). Il lavoro, in realtà, è stato non solo aggiornato alla più recente letteratura in argomento, ma è stato soprattutto oggetto di ulteriori riflessioni, in qualche modo ripensato e integrato con numerose, sintetiche, ma significative aggiunte, in particolare, come viene precisato, sulla base di alcune notazioni pubblicate postume di Francesco De Martino (cfr. p. 85 nt. 128, p. 93 nt. 156 e p. 107 s. nt. 22). In altri termini, il lavoro raggiunge, nel caso si voglia pensare non l'avesse raggiunto nelle precedenti edizioni, un grado di compiutezza (anche la modifica del titolo è indicativa in questo senso) grazie al quale la qualifica di «lezioni» appare forse un po' riduttiva, per una ricerca ricca di valutazioni del tutto condivisibili su importanti argomenti, che ha condotto a conclusioni che appaiono, a mio modo di vedere, altrettanto condivisibili.

Il lavoro è diviso in quattro capitoli per indagare sui modi testimoniati dalle fonti per realizzare la successione imperiale, sul problema del rifiuto e della successiva accettazione della designazione da parte del «candidato», sul problema dell'usurpazione, della *damnatio memoriae* e della rescissione degli atti del *damnatus*.

Nel primo capitolo (p. 17-25) sono affrontate questioni di carattere pregiudiziale, soprattutto in riferimento al tema della successione imperiale, sottolineando il fatto che «nel mondo romano ..., almeno lungo tutta l'età del principato (vale a dire lungo tutto quel periodo, durante il quale vediamo l'istituto monarchico svilupparsi dentro forme repubblicane), non v'è traccia alcuna di regolamenti preventivi»: non un sistema, dunque, non un insieme di norme giuridiche preordinate *ad hoc*. L'autore sottolinea anche l'esigenza di «non rassegnarsi davanti alla ristrettezza di un orizzonte documentale», dato che comunque offre un'apprezzabile quantità di elementi sulla base dei quali ricostruire le vicende costituzionali relative all'oggetto della ricerca. Si tratta di una documentazione di varia provenienza, in riferimento alla quale l'autore evidenzia poi, constatato il dato oggettivo della loro limitatezza, l'esigenza di particolare cautela nella relativa analisi interpretativa.

Nel secondo capitolo (p. 29-98), in tema di successione al potere imperiale, viene prima di tutto esaminata «la convergenza e la conflittualità» del criterio della discendenza dinastica (un tipo di soluzione affermata «sin dai tempi di Augusto e dei suoi successori più immediati fino a Nerone», ripristinata «poi con l'avvento dei Flavi», ripresa «infine da Marco Aurelio, Settimio Severo e, nel terzo secolo, dagli imperatori di provenienza orientale fino a Gallieno» (p. 37 s.) e della scelta del migliore. Quest'ultimo criterio viene a concepirsi, in sostanza, seppure Augusto avesse a suo tempo adottato il figlio della sua ultima moglie Tiberio, solo alla morte di Nerone, che non ha eredi, come testimonia Tacito (*hist.* 1.16) nel riportare il discorso di Galba, intenzionato a scegliere come suo successore Pisone, che intende adottare: l'adozione, dunque, come strumento per scegliere chi è ritenuto il migliore tra i possibili candidati da parte non solo dell'imperatore in carica. Ma la crisi del 68 d.C. vede l'affermazione al potere di Vespasiano, che viene acclamato dall'esercito in Egitto, se-

condo Giuseppe Flavio (*bell. Iud.* 4.596), anche perché assicura una discendenza. Il criterio dell'adozione si afferma di nuovo alla morte di Domiziano con Nerva, per perpetuarsi fino a Marco Aurelio. Secondo l'autore, però, è da respingersi la tesi del Mommsen e di altri autorevoli studiosi, «che hanno creduto di potere ravvisare nella condotta di Traiano, e degli altri suoi immediati successori, il proposito di privarsi volontariamente di una discendenza diretta». Le fonti in materia in nostro possesso «lasciano intendere che all'adozione di un Cesare si fa luogo ... solo per necessità conseguenti ad unioni matrimoniali sterili» (p. 53 s.). La *lex de imperio*, strumento di legittimazione della successione, riveste un ruolo importante in tutto il corso del principato, anche nel terzo secolo. Ma un primo strappo a tale prassi è compiuto già da Vespasiano, che «fu il primo a stabilire che si celebrasse come *dies imperii* ... non quello della sua conferma da parte dell'assemblea dei *patres*, bensì quello della sua acclamazione ad Alessandria» (p. 89). Tuttavia l'autore, sulla base di una testimonianza di Dione Cassio (*hist.* 66.10.5), sottolinea l'esigenza di non dimenticarsi della considerazione di questo imperatore nei confronti del senato e della sua assidua frequentazione di tale assemblea, che comunque lo aveva legittimato con una *lex de imperio*, di cui, com'è noto, ci è giunto il testo tramite epigrafe. Lo stesso Domiziano fu assassinato a causa «della rottura che si era venuta a determinare tra la corte imperiale e la *nobilitas* senatoria» (p. 69). Sono discussi anche i passi della *Historia Augusta* relativi a Massimino – di cui si descrive anche la fine violenta –, Massimo e Balbino e il ruolo anche in questi casi svolto dal senato. Ma ancora nella seconda metà del terzo secolo i *patres* svolgono comunque un ruolo importante. Vengono discussi i rapporti tra l'assemblea senatoria e l'imperatore Gallieno, che estromise i senatori dai comandi militari, e il breve periodo rappresentato dal tentativo di restaurazione senatoria attraverso l'elezione di Claudio Tacito.

L'autore critica con decisivi argomenti quella parte della storiografia che non tiene «nel debito conto il peso che il massimo organo repubblicano continuò ad avere sia al manifestarsi del potere di Augusto che dopo il suo governo» (p. 66). Ma tale critica in realtà, a mio modo di vedere giustamente, riguarda il ruolo del senato in tutto il terzo secolo e anche oltre. Secondo l'autore non deve essere accolta la tesi, seppure espressa da studiosi illustri e autorevoli, come, per esempio, il Piganiol e il Kaser, secondo cui l'assemblea senatoria si sarebbe ridotta a essere, «soprattutto nel corso del terzo e quarto secolo, soltanto una sorta di consiglio municipale» (p.67). Lo stesso Costantino rivaluta il ruolo dei senatori a discapito dell'*ordo equester*, favorito nei precedenti decenni soprattutto da Gallieno. Viene ricordata la testimonianza di Lattanzio, che sottolinea «la singolarità dell'ossequio di Costantino verso l'autorità dell'antico organo repubblicano» (p. 76). A conferma delle idee espresse dall'autore, aggiungerei – non senza notare di andare oltre i doveri del recensore e i limiti dell'indagine recensita – che il quarto e il quinto secolo costituiscono, dal punto di vista sociale, economico, ma anche giuridico, l'epoca dei *potentiores* e del senato, che è l'organo che li rappresenta. Dunque, per riassumere il pensiero dell'autore, la *lex de imperio* non è, quantomeno, sempre e comunque, nei primi tre secoli dell'impero, una pura formalità. Quanto all'esercito, «per alcuni tratti della storia costituzionale del dominato», il suo intervento «nella designazione del principe fu talmente usuale da indurre Th. Mommsen a generalizzare le sue conclusioni al riguardo» (p. 82), riferendole anche al periodo del principato. Ma, come nota l'autore, almeno per i primi due secoli dell'impero, gli episodi «nei quali l'esercito abbia ricoperto un ruolo di governo» sono rari. Si ricordano le vicende relative agli anni 37, 41 e 68 d.C. (si veda anche *supra*) e soprattutto quanto testimonia Aurelio Vittore (*Caes.* 37.5), secondo cui, dopo la morte di Tacito, che consentì, con l'approvazione delle legioni, il ritorno dei senatori al comando degli eserciti, «l'autorità militare riprese vigore e, a nostra memoria, furono sottratti al senato il potere e il diritto di nominare il principe». In termini più generali, secondo l'autore, «bisogna convenire, contrariamente a quanto concluso da Mommsen, che la situazione fino al 282, l'anno dell'elevazione di Caro» (p. 84), non fu sostanzialmente condizionata da pretese di conduzione politica da parte delle truppe. Se è vero che la storia del principato è caratterizzata dal fatto che la trasmissione del potere imperiale non era basata su «connotazioni giuridiche definite» – continua il ragionamento dell'autore, che, non a caso in apertura al capitolo secondo parla di convergenza e di conflittualità tra i vari metodi di scelta dell'imperatore, ma anche di esclu-

sione di uno (nomina da parte dell'esercito) rispetto agli altri (criterio dinastico, adozione e *lex de imperio*) –, è anche vero che, almeno per i primi due secoli, i poteri del principe (sostanzialmente *imperium proconsulare maius et infinitum et tribunicia potestas*) sono conferiti tramite *lex de imperio* e che «bisognerà attendere il 193 ... per vedere un principe, Settimio Severo, affermarsi sul trono con il solo aiuto delle legioni» (p. 90). La stessa Tetrarchia diocleziana, istituzione che si cerca di rafforzare con matrimoni incrociati in modo da creare rapporti di parentela tra *Augusti* e *Caesares*, costituisce un tentativo di sottrarre le vicende della successione al potere imperiale all'influenza dell'elemento militare. Ma già negli ultimi decenni del terzo secolo si viene affermando «l'idea secondo la quale l'imperatore è «*a diis electus*» (p. 94). Sulla base del racconto di Lattanzio (soprattutto *mort. pers.* 18.10 e 24.4) Costantino appare «l'individuo prescelto dalla divinità per portare a compimento, in terra, i disegni celesti» (p. 97): un modo di vedere condiviso da Eusebio. «Non dissimili sono gli orientamenti espressi dagli oratori che, nel 313 e nel 321, rivolgono due panegirici a Costantino» (p. 97). Ma, «a ben guardare, anche la concezione costantiniana dell'origine e dell'esercizio del potere, scaturita ... dalla contemplazione del fallimento della soluzione diocleziana, si configura come il consolidamento dell'idea di Aureliano, che era già quella della vocazione divina» (p. 95). In effetti, in occasione di una rivolta delle sue legioni Aureliano aveva proclamato che «era stata la divinità (e non un'elezione ad opera dei militari) ad innalzarlo al vertice dell'impero» (p. 94). L'idea concepita ed elaborata da quest'imperatore si sarebbe imposta, poi, attraverso la politica realizzata da Diocleziano e Costantino.

Il terzo capitolo (p. 101-123) è utilizzato per porre nella giusta rilevanza costituzionale una prassi, quella del rifiuto del potere da parte del designato, abbastanza consueta non solo nel principato (si vedano i casi di Giuliano, Valentiniano, Teodosio I e, soprattutto, Anastasio), dettata anche dal proposito di esprimere la propria volontà di non aspirare al *regnum* inteso come tirannide. Dopo aver esposto le fonti in materia (Svetonio, Velleio Patercolo, Plinio il giovane, Ammiano, Simmaco, Pacato, Costantino Porfirogenito), l'autore fa preliminarmente riferimento a Thomas Hobbes e a Guglielmo Ferrero, per evidenziare un elemento, la paura, al centro delle loro teorie politiche. Ma, mentre per il primo la paura «è l'elemento determinante che assicura l'ordine di uno stato» (p. 115), per il secondo di tale sentimento è «vittima» il potere nei confronti dei propri sudditi: è invece il loro consenso che assicura ordine e obbedienza alle leggi. In altre parole – continua l'autore – secondo il Ferrero «niente prepara (o accelera) la rovina dei popoli come l'illegittimità del conseguimento o dell'esercizio del potere»: questo vale, naturalmente, anche per l'impero romano (p. 116). In questa prospettiva è più facile comprendere perché tanti imperatori, a cominciare da Tiberio (ma lo stesso Ottaviano rifiutò la dittatura: Suet., *Aug.* 52.2), si pongono il problema del rifiuto non come un semplice rituale, ma come un doveroso rispetto di principi «costituzionali» che possono farsi risalire fino all'inizio della repubblica. Sin dai tempi di Bruto e Collatino il *regnum* rappresenta non più la monarchia, ma la tirannide e sull'idea di fondo del rifiuto della tirannide poggia tutta l'architettura costituzionale romana. «Era proprio la peculiarità della costituzione del principato, continuamente in bilico tra i consolidati e giuridicamente rilevanti *exempla* repubblicani ed il sempre crescente assolutismo imperiale, a suggerire, comunque, nell'atto dell'assunzione del sommo comando, di porre in essere» il rifiuto come volontà di buon governo e di ricerca del consenso (p. 119). «L'attuazione di quella procedura tende solo ad allontanare eventuali sospetti» nei confronti del prescelto, che mira ad assicurare i vari protagonisti della sua scelta sulla correttezza e sulla legittimità dei propri intendimenti (p. 123).

Il quarto capitolo (p. 127-179) è dedicato al problema dell'usurpazione del potere e alle sue possibili conseguenze, come la dichiarazione di *hostis publicus*, come la *damnatio memoriae*, come la necessità di *rescindere* gli *acta* del principe *damnatus* o dell'usurpatore dichiarato *hostis publicus*. Giustamente l'autore nota che «non conoscendo i Romani l'*abrogatio imperii* ... non c'è da meravigliarsi che le fonti non ci parlino di destituzione di imperatori», riferendo piuttosto di nomina di altri principi in contrapposizione all'ancora reggente. Solo alla fine del terzo secolo si affermerà il concetto di legittimità *a priori*, «indipendentemente dall'attività svolta dal suo titolare» (p. 133). Sono pochissime le

fonti a nostra disposizione in cui vengono impiegati termini ed espressioni come *'usurpare'*, *'usurpatio'*, *'usurpatoria temeritas'* (rispettivamente *Paneg. lat.* 7.16.1, C.I. 8.10.5, C.Th. 15.14.8, C.Th. 11.16.11 = C.I. 10.48.8.2, e Suet., *Cl.* 25: *'usurpans'*), per definire «l'esercizio ... di qualsiasi potere violentemente conseguito o, comunque, non giustificato» (p. 128). L'usurpazione – nota l'autore –, risulta da due tipi di situazioni. Prima di tutto, può essere oggetto di una pronuncia del senato, che dichiara il *princeps* *'hostis publicus'*, come, per esempio, nel caso di Nerone o di Massimino (Suet., *Nero* 49.2, *Hist. Aug., Maxim.* 15.2). In questo primo tipo di situazione, peraltro, «gli episodi di usurpazione del potere, con conseguente declaratoria di *hostis publicus*, derivano ... solitamente, nel tentativo di risolverla, da una competizione di più contendenti alla suprema carica» (p. 131): è il caso di Didio Giuliano, Pescennio Nigro e Settimio Severo. Nel dominato, quando si verifica la divisione dell'impero in due *partes*, può anche verificarsi il caso di un imperatore che non riconosce la legittimità dell'ascesa al trono del «collega» dell'altra parte, come nel caso di Costanzo II nei confronti di Giuliano, proclamato dal suo esercito. Ma l'usurpazione potrebbe essere dichiarata *ex post*, per mezzo della *abolitio* o della *damnatio memoriae* di un imperatore il fondamento del cui potere non era stato evidentemente contestato dai suoi contemporanei. Nel principato la prassi prevedeva che il *princeps* in carica chiedesse al senato una declaratoria in tal senso. A questo proposito, l'autore fa riferimento, a mio modo di vedere giustamente, a reminiscenze che possono farsi risalire al *crimen perduellionis* e al successivo *crimen maiestatis*. Quanto agli effetti giuridici di tale declaratoria l'autore correttamente esclude potessero estendersi automaticamente alla vigenza degli atti normativi dell'imperatore *damnatus* o *abolitus*. In sostanza «l'*abolitio memoriae*» – vale a dire una forma meno drastica della *damnatio* – «si traduceva ... in *abolitio imaginis*» (p. 136), comportando effetti di natura prevalentemente politica.

Nel prosieguo del capitolo l'autore, in effetti, dedica l'indagine al problema della *rescissio*, con un'analisi delle poche fonti a disposizione, per evidenziare, a mio avviso in modo convincente, come l'*abolitio* o la *damnatio memoriae* non determinassero in nessun modo l'automatica cancellazione o invalidazione, *ex tunc*, degli atti normativi, ma anche di *privilegia* e *beneficia* emanati dall'imperatore che subiva tale declaratoria. Diversi autori, come per esempio il Mommsen o il De Francisci, hanno sostenuto – continua l'autore – che il senato o, più spesso, il *princeps* proclamavano la totale abrogazione degli atti normativi dell'imperatore dichiarato *hostis publicus* o *damnatus* anche nel caso tale abrogazione non fosse elemento di tale dichiarazione o della *damnatio*. L'autore, a questo proposito, sottolinea, peraltro, in via preliminare, il fatto che in realtà le fonti non testimoniano un uso del termine *'rescissio'*, utilizzando piuttosto l'espressione *'acta rescindere'*. In altre parole, è possibile conoscere una procedura rescissoria nel suo compiersi, ma non ci è dato di individuare «le connotazioni formali definite sul piano dell'elaborazione teorica» (p. 139) in base alle quali considerare la *rescissio* un istituto giuridico. Quanto alla competenza a emanare una tale declaratoria non si deve dimenticare «quanto sia ardua la localizzazione istituzionale dell'organo a ciò deputato» (p. 143), perché le fonti indicano sia l'imperatore sia, più spesso, il senato. Si può solo dire che in età tardoantica si poteva proclamare «l'illegittimità della posizione del tiranno, dichiarata non più *ex nunc*, bensì *a priori* ... in dipendenza di una pretesa conformità a un ordine divino prestabilito» (145). Comunque sia, per ragionare in tema di rescissione degli atti normativi, nel caso si dichiarasse un imperatore *hostis publicus* o se ne dannasse la memoria, occorre, in via preliminare – continua l'autore –, stabilire se, in generale, alla morte di un *princeps*, i suoi atti continuassero ad avere vigenza. In sintesi, «la revocabilità degli *acta* di un principe, da parte di chi ne eredita il potere, conduce a darci implicita conferma della validità delle costituzioni oltre la durata in carica del loro proponente, essendo palesemente superflua la revoca degli atti già decaduti» (p. 149). In effetti, l'*Historia Augusta* documenta che gli atti di Adriano e di Didio Giuliano erano ancora in vigore dopo la loro morte (*Hadr.* 27.1-2 e *Sept. Sev.* 17.5). Lo stesso discorso vale per *privilegia* e *beneficia*, stando a Frontino (*contr. agr.* 2.54) e a Plinio (*ep.* 10.58). Tali fonti attestano che la conferma di atti di *ius singulare* da parte degli imperatori Tito, Domiziano e Nerva erano solo volti a rassicurare i beneficiari che chiedevano lumi in proposito.

Nel paragrafo settimo è affrontato finalmente il problema della validità degli atti dell'imperatore *damnatus* o dichiarato *hostis publicus*. E' analizzata la *lex Irnitana*, una legge municipale del tempo

di Domiziano, che fa diverse volte riferimento a una normativa municipale anteriore, a uno *ius* consolidato. Una parte della romanistica ha notato che del possibile elenco, contenuto in tale legge, di imperatori che hanno contribuito ad arricchire la normativa in materia di organizzazione dei municipi non fanno parte né Caligola (peraltro – come ricorda l'autore – secondo Dione Cassio, *hist.* 60.4.1, la *rescissio* dei suoi atti fu solo parziale) né Nerone. Per la verità, riguardo a quest'ultimo imperatore, abbiamo riferimenti alla sua normativa in materia dalle stesse istituzioni di Gaio (1.33). Occorre poi tenere conto della circostanza che la lista degli imperatori contenuta nella *lex Irmitana* è diversa da quella della cd. *lex de imperio Vespasiani*, che non contiene il nome di Galba, né la lista «degli imperatori sul nome dei quali va prestato giuramento» (p. 161) da parte dei magistrati, che omette sia Galba sia Tiberio. Sul punto l'autore conclude considerando, sulla base della testimonianza di Gaio e di convincenti ragionamenti, che l'omissione da parte di Domiziano del riferimento alla normativa in materia municipale emanata da Caligola e da Nerone sia dovuta non a una procedura rescissoria da parte dello stesso Domiziano, ma piuttosto al fatto che – diversamente da Tiberio, Claudio, Galba, Vespasiano e Tito – Caligola e Nerone non avevano emanato una specifica e rilevante attività normativa in tema di ordinamento municipale latino.

L'autore esamina poi il problema dell'efficacia delle costituzioni imperiali emanate nei confronti di un gruppo sociale di una particolare provincia, discutendo un rapporto di Plinio a Traiano in materia di neonati abbandonati (*ep.* 65). Il governatore chiede all'imperatore se esistono disposizioni, generali o emanate per altre province, applicabili ai Bitini. Traiano risponde che esistono, nel caso particolare prospettato da Plinio, delle *epistulae* di Domiziano, che però non si riferiscono alla Bitinia (*ep.* 66). La limitata efficacia territoriale di alcune disposizioni imperiali potrebbe risultare un ulteriore elemento di chiarificazione delle «ragioni del mancato ricordo» nel testo della *lex Irmitana* «del provvedimento neroniano» (p. 166) ricordato da Gaio.

Nel § 8 (p. 167 ss.) viene posto il problema dei limiti dell'atto con cui si rescindono i provvedimenti normativi di un *princeps hostis publicus* o *damnatus*. Alcune fonti parlano di annullamento della totalità degli atti di un usurpatore, altre si riferiscono genericamente all'annullamento di *acta principis*, ma occorre distinguere. A volte si riferiscono, in realtà, solo agli atti riguardanti una particolare materia: l'autore fa l'esempio di Lattanzio a proposito della rescissione degli atti di Domiziano, quando in realtà sono rescisse solo le disposizioni contro la chiesa cristiana (Lact., *mort. pers.* 3.4). Altre volte si tratta di capire quale sia, tra più fonti contrastanti, la più attendibile. Svetonio parla di totale rescissione degli atti di Caligola (*'acta omnia'*: Suet., *Cal.* 11.8), Dione Cassio solo di parziale *rescissio*. E' poi lo stesso Svetonio a parlare di parziale rescissione degli atti di Tiberio da parte di Caligola e degli atti di Claudio da parte di Nerone (Suet., *Cal.* 16.7 e *Ner.* 33.2). Diverse disposizioni contenute nel codice teodosiano o nel giustiniano parlano di parziale rescissione di atti di precedenti imperatori (C.Th. 8.4.1, del 324; C.Th. 7.16.1, del 408; C.I. 1.2.16, del 477). In altre parole, non è da credere ad un automatismo tra dichiarazione di *hostis publicus* o di *damnatio memoriae* e rescissione degli atti dell'usurpatore. Gaio ricorda infatti, come l'autore ha già sottolineato a p. 159 s., una costituzione di Nerone, imperatore, com'è noto, successivamente *damnatus*. Così è da dire per alcune norme di Domiziano, ancora in vigore al tempo di Traiano, come ricorda Plinio (fonte già discussa a p. 163 ss.): e così risulta anche da D. 48.3.2.1, di Papiniano, e da D. 48.16.16, di Paolo. Per analizzare più correttamente il problema della *rescissio* – nota l'autore – occorre, poi, tenere presente la difficoltà di individuazione dell'intero *corpus* normativo dell'usurpatore, un corpo, peraltro, privo dei requisiti tipici della normazione attuale, come la novità, la generalità, l'astrattezza, e tenere conto della sua effettività, ampliata dalla elaborazione scientifica della giurisprudenza. Inoltre vi erano ragioni di opportunità a sconsigliare il successore, che gli suggerivano di non porsi in aperta opposizione agli «interessi – di numero e di portata evidentemente non trascurabili – di coloro i quali, a titolo individuale o generale, erano stati beneficiati» (p. 175) dall'usurpatore.

A conclusione del capitolo, l'autore distingue, in merito al problema della rescissione, tra principato e dominato. «Se ... nella tarda antichità ... il dinamismo rescissorio cresce e si semplifica, comprimendo gli spazi per una valutazione della intrinseca qualità degli *acta principum*, per il periodo

altimperiale, al contrario, non si esclude che un imperatore *damnatus* possa aver posto in essere degli atti intrinsecamente buoni» (177). A conferma di tale affermazione si riporta un passo tratto dal panegirico di Plinio a Traiano, che qui riproduco parzialmente (46.3): «Nei saggi provvedimenti attuati dai malvagi è questo il sistema da seguire, affinché si veda chiaro che la riprovazione cade sull'autore, non sulla misura applicata». Ma rimane fermo il fatto, in sostanza, che continuano a non esistere «le connotazioni formali definite sul piano dell'elaborazione teorica» della *rescissio* (p. 139).

In sintesi, l'indagine si basa su un'analisi accurata e persuasiva delle fonti; i risultati più cospicui a mio modo di vedere vanno individuati soprattutto nella rivalutazione del ruolo del senato, mi è parso di capire non solo in ordine al problema della nomina del successore al soglio imperiale, nella rivalutazione della prassi relativa all'atto del rifiuto del designato, nell'esigenza di distinguere nettamente tra usurpazione, *damnatio* e attività normativa parzialmente rescissoria degli atti dell'usurpatore.

Il lavoro è anche corredato di un'ampia appendice, a cura di Emilio Germino, con utili informazioni bibliografiche con riferimento a strumenti sia cartacei, sia elettronici.